



Genova, 8 giugno 2018

**Oggetto: Circolare informativa n. 05/18****Sezione 1: Aggiornamenti in breve**

1. Novità in tema di Transfer Price
  - 1.1 D.M. 14 maggio 2018: linee guida in materia di transfer price;
  - 1.2 Provvedimento 30 Maggio 2018: istanza del contribuente per diminuzione del reddito;
2. Particolarità acconti IRES – IRAP 2018;
3. Registrazione anticipata per la fattura elettronica;
4. Circolare AdE 10/2018: bonus R&S nel caso di operazioni straordinarie;
5. Regole sul “bonus pubblicità”;
6. Utilizzo in compensazione di credito IVA già contestato;
7. Risoluzione AdE 40/2018: consolidato fiscale e profili antielusivi;

**Sezione 2: Approfondimenti**

8. Rimborso in 90 giorni in caso di sentenza favorevole;
9. Patent box: conclusione dei primi *ruling*;
10. Risoluzione AdE 37/2018: trattamento contabile di poste non regolamentate;
11. Super-ammortamenti con variazione del costo d’acquisto;
12. Le novità in materia di lavoro e previdenza;

**Sezione 3: Prossime scadenze**

13. Mese di giugno 2018

**Genova**

Via XX settembre 33/7  
16121 GENOVA  
Tel +39 010 5705003  
Fax +39 010 9845507

**Milano**

Viale Premuda 46  
20129 MILANO  
Tel +39 02 7788631  
Fax +39 02 778863258

**Torino**

Corso G. Matteotti 17  
10121 TORINO  
Tel +39 011 4542526

**Savona**

Via Paleocapa 19/3  
17100 SAVONA  
Tel +39 019 814255  
Fax +39 010 9845507



## Sezione 1: Aggiornamenti in breve

### 1. NOVITÀ IN MATERIA DI TRANSFER PRICE

#### 1.1 D.M. 14 MAGGIO 2018: LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRANSFER PRICE

È stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018 recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste in materia di prezzi di trasferimento.

Il decreto dà attuazione alle modifiche apportate all'articolo 110 del TUIR, dall'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che le operazioni transfrontaliere tra imprese associate devono essere valorizzate in base al principio di libera concorrenza e ha demandato, nel contempo, ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di determinare, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione di tale principio.

Il decreto individua i presupposti di applicazione della disciplina, ricollegando quello soggettivo alla presenza di "**imprese associate**", ovvero l'impresa residente e le società non residenti allorché:

1. una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o
2. se lo stesso soggetto partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese (attraverso una partecipazione superiore al 50 per cento nel capitale, nei diritti di voto o negli utili di un'altra impresa oppure esercita "un'influenza dominante" sulla base di vincoli azionari o contrattuali).

Il presupposto oggettivo si sostanzia, invece, nella presenza di "**operazioni controllate**", ovvero di operazioni tra imprese associate (art. 2).

Nell'ambito della determinazione dei prezzi di trasferimento, si stabilisce che occorre utilizzare il metodo più appropriato in base alle circostanze del caso e è data la preferenza, ma non l'obbligo, all'applicazione dei **metodi tradizionali** (metodo del confronto di prezzo, del prezzo di rivendita o del costo maggiorato) rispetto ai metodi transazionali (metodo del margine netto della transazione o transazionale di ripartizione degli utili) nel caso in cui vi sia un uguale grado di affidabilità.

Il decreto considera conforme al principio di libera concorrenza l'intervallo di valori risultante dall'indicatore finanziario ottenuto applicando il metodo più appropriato. Tuttavia, se l'Amministrazione finanziaria ritiene che l'indicatore non rientri nell'intervallo di valori, l'impresa può comunque fornire la prova contraria (art. 6).

All'articolo 7, il decreto introduce una modalità semplificata di valorizzazione dei corrispettivi per i servizi infragruppo a "**basso valore aggiunto**", dando facoltà al contribuente di scegliere un approccio semplificato in base al quale, previa predisposizione di apposita documentazione, la



valorizzazione del servizio è determinata aggregando la totalità dei costi diretti e indiretti connessi alla fornitura del servizio stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al 5% dei suddetti costi.

Sono da considerare servizi a basso valore aggiunto quei servizi che:

- a. hanno natura di supporto;
- b. non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;
- c. non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore;
- d. non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio né generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

All'articolo 8 il decreto rimanda ad una prossima emanazione di un provvedimento dell'AdE che aggiornerà il contenuto della documentazione di transfer pricing e specificherà i **requisiti in base ai quali la stessa si potrà considerare "idonea"**.

## **1.2 PROVVEDIMENTO 30 MAGGIO 2018: ISTANZA DEL CONTRIBUENTE PER DIMINUZIONE DEL REDDITO**

Si segnala che con il **provvedimento 108954/2018 del 30 maggio**, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le disposizioni di attuazione dell'art. 31-quater del DPR 600/73, relativo alle rettifiche in diminuzione del reddito che l'art. 110 comma 7 del TUIR riconosce se effettuate:

- in esecuzione delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale;
- a seguito di istanza effettuata dal contribuente.

Il provvedimento dettaglia le modalità di attuazione dell'ultimo caso previsto dall'art. 31-quater ossia l'istanza effettuata dal contribuente.

Nel dettaglio, l'istanza, inviata all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate, deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza e riportare in allegato la documentazione attestata i requisiti previsti dall'art. 31-quater del DPR 600/73, ossia:

- la traduzione di cortesia in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese degli atti impositivi emessi dall'autorità fiscale estera dai quali scaturisce la rettifica in aumento;
- tutti gli elementi di diritto e di fatto che consentano di valutare che la rettifica in aumento, effettuata nel Paese estero, sia conforme al principio di libera concorrenza.

Va inoltre indicato lo strumento giuridico per la risoluzione delle controversie internazionali di cui è richiesta l'attivazione.



L'istanza è dichiarata ammissibile o improcedibile entro 30 giorni dal suo ricevimento. Nel secondo caso, l'ufficio concede un termine pari a 30 giorni per integrare l'istanza se manca uno degli elementi citati. In caso di mancata o non sufficiente integrazione, la domanda è dichiarata inammissibile.

Il procedimento si conclude entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza con l'emissione di un atto motivato dell'Ufficio di riconoscimento o di mancato riconoscimento della variazione in diminuzione di reddito a fronte di una rettifica in aumento effettuata dallo Stato estero.

## 2. PARTICOLARITÀ ACCONTI IRES – IRAP 2018

I soggetti IRES il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare nelle prossime settimane saranno tenuti a corrispondere il saldo e la prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP. La prima rata, pari al 40% dell'acconto complessivo, è dovuta entro il 30 giugno prossimo (scadenza prorogata al **2 luglio**, in quanto il 30/6 cade di sabato) con facoltà di eseguire il pagamento entro il 30 luglio, con una maggiorazione dello 0,4%. Se l'approvazione del bilancio avviene oltre i termini ordinari, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2017), al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP. Talvolta può accadere che, ai soli fini del versamento degli acconti, specifiche disposizioni di legge impongano l'obbligo di rideterminazione dell'imposta storica di riferimento, al fine di anticiparne gli effetti finanziari.

Nella tabella che segue, sono riepilogati gli obblighi di ricalcolo previsti per l'anno in corso, con l'indicazione della norma di riferimento.

Fattispecie	Norma
<i>Benzinai</i> - Messa "a regime" della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa	Art. 34 della L. 183/2011
<b>Imprese - Proroga dei super-ammortamenti e degli iper-ammortamenti</b>	Artt. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015 e 1 co. 9 - 13 della L. 232/2016
<i>Imprese sottoposte a procedure di crisi</i> - Esclusione da imposizione delle liberalità ricevute	Art. 14 del DL 18/2016
<i>Possessori di imbarcazioni e navi da diporto</i> - Regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale	Art. 49-bis co. 5 del DLgs. 171/2005
<i>Titolari di determinate obbligazioni</i> - Irrilevanza parziale delle ritenute subite	Art. 13 co. 1 e 2 del DLgs. 239/96



In particolare, si sottolineano le modalità di calcolo degli acconti IRES per le imprese che negli esercizi precedenti hanno usufruito delle agevolazioni per **super-** e **iper-ammortamenti**.

Ai sensi dell'art. 1 co. 12 della L. 232/2016, la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 e per quello successivo è effettuata "considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni relative alla proroga dei super-ammortamenti, agli iper-ammortamenti e alla correlata maggiorazione per i beni immateriali."

Dal momento che la norma che obbliga al ricalcolo non richiama l'art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015, che ha disciplinato la versione originaria dell'agevolazione dei super-ammortamenti, deve ritenersi che l'obbligo di rideterminazione degli acconti scatti solo in presenza dei beni che fruiscono dell'agevolazione in virtù delle citate disposizioni di proroga (in pratica, di beni acquistati successivamente al 2016). Nessun ricalcolo andrà, invece, operato con riferimento ai super-ammortamenti dei beni acquistati nel 2015 e 2016, ove nel 2017 siano state dedotte quote "maggiorate" di ammortamento riferite a tali beni.

Nell'ipotesi di calcolo dell'acconto IRPEF 2018 con il metodo previsionale, invece, le agevolazioni rilevano in ogni caso, indipendentemente dall'anno di acquisto dei beni.

### **3. REGISTRAZIONE ANTICIPATA PER LA FATTURA ELETTRONICA**

A partire dall'inizio del mese di giugno sarà data la possibilità di registrazione dell'indirizzo telematico ai fini della fatturazione elettronica. Il servizio di registrazione sarà disponibile per gli operatori IVA all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" raggiungibile dal sito dell'Agenzia e sarà accessibile attraverso le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale servizi) o attraverso le credenziali Entratel e Fisconline. L'operatore potrà anche delegare un intermediario per l'accesso al servizio.

### **4. CIRCOLARE AdE 10/2018: BONUS R&S NEL CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE**

La disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, introdotta dall'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, poneva una serie di problematiche applicative nei casi in cui i soggetti beneficiari fossero interessati da operazioni di riorganizzazione aziendale, quali, principalmente, fusioni, scissioni e conferimenti di azienda o rami aziendali (c.d. operazioni straordinarie), che possono essere intervenute anche nel corso del triennio rilevante per il calcolo del parametro storico di riferimento. La circolare 10 del 2018 dell'Agenzia delle Entrate affronta in modo organico le questioni concernenti i riflessi delle diverse operazioni straordinarie sulla disciplina del credito d'imposta indicando i principi generali e le soluzioni applicative.



L'Agenzia tutelerà comunque le imprese che, avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati, hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Nessuna sanzione sarà, infatti, applicata nell'ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione, fatto salvo il versamento del credito e dei relativi interessi. Nel caso in cui, invece, il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa a favore per i periodi d'imposta 2015 e 2016, con conseguente utilizzo in compensazione.

#### **5. REGOLE SUL “BONUS PUBBLICITÀ”;**

Il ministero dello Sviluppo Economico, il ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio hanno apposto la firma al regolamento (un Dpcm) che fissa le procedure per accedere a questa agevolazione molto attesa dal settore editoriale nel tentativo di dare nuovo slancio alla raccolta pubblicitaria. L'agevolazione è stata introdotta dalla manovra correttiva 2017 poi modificata dal collegato fiscale (legge 172/2017). Si rimane ora in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Stato promuovendo lo schema di decreto sul bonus pubblicità, ha precisato che dovrà escludere la possibilità di fruire dell'agevolazione alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell'anno precedente non hanno effettuato investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. In tali casi, infatti, manca il presupposto dell'investimento “incrementale” posto dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale.

Per quanto riguarda il complesso delle risorse, è fissato un tetto massimo individuale nel caso in cui i crediti richiesti superino l'ammontare delle risorse stanziato. Il limite è del 5% quando si tratta di investimenti su stampa e online e del 2% in caso di investimenti effettuati su radio e tv.

#### **6. UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DI UN CREDITO IVA GIÀ CONTESTATO**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 36 dell'8 maggio scorso, ha risposto ad un quesito sollevato in merito al trattamento sanzionatorio da adottare relativamente all'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di crediti IVA inesistenti ma già recuperati e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione.

Secondo il parere espresso dall'Agenzia tale comportamento non è sanzionabile. Difatti, una diversa soluzione avrebbe l'effetto di punire la medesima violazione:



- una prima volta, sanzionando la contabilizzazione delle fatture inesistenti e la riduzione del debito d'imposta;
- una seconda volta, contestando le indebite compensazioni effettuate negli anni successivi e recuperando il credito utilizzato in compensazione.

Fermo restando, quindi, il recupero del minor credito nell'ambito della contestazione per infedele dichiarazione, le compensazioni eseguite negli anni successivi assumono legittimità e non possono essere più contestate.

## **7. RISOLUZIONE AdE 40/2018: CONSOLIDATO FISCALE E PROFILI ANTIELUSIVI**

La risoluzione 40/2018 dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio scorso diffonde la risposta a un interpello che prospetta un'operazione per creare un gruppo societario (conferendo partecipazioni) con finalità di ottimizzazione della gestione societaria. Le risposte dell'Agenzia confermano sia la possibilità di adottare il regime di consolidamento fiscale sia l'assenza di ragioni elusive nella riorganizzazione societaria stabilendo principi e criteri generali ricavabili dalla risposta al caso specifico.

Infatti, nel quesito posto, si espone l'obiettivo della nuova struttura di adottare lo strumento del consolidato fiscale o, sostanzialmente, la possibilità di compensare risultati positivi e negativi delle entità partecipanti. Dal punto di vista elusivo, essendo l'applicazione di una norma di sistema, non può esistere un risparmio di imposta illegittimo.

La risoluzione si spinge oltre stabilendo che: "In ogni caso, la configurazione di un abuso sarebbe esclusa dalla circostanza che l'operazione riorganizzativa sia motivata da valide ragioni economiche. La suddetta riorganizzazione, infatti, è finalizzata a razionalizzare la struttura concentrando la proprietà delle società (...) in capo alla Holding, con conseguente ottenimento di evidenti benefici".

Questi benefici extra fiscali possono essere così riassunti:

- l'adozione di una struttura centralizzata che svolge attività di direzione e coordinamento;
- la presentazione del gruppo in modo trasparente e razionale al sistema creditizio o ad eventuali investitori;
- la possibilità di copertura di perdite di una o più società del gruppo mediante l'utilizzo di utili di altre;
- la possibilità di intervenire negli assetti proprietari a monte (le quote della holding) con operazioni volte al passaggio generazionale;
- lo spostamento di eventuali conflitti societari sul livello più alto (la holding), mantenendo indenni le società operative.



## Sezione 2: Approfondimenti

### 8. RIMBORSO IN 90 GIORNI IN CASO DI SENTENZA FAVOREVOLE

Con la revisione della disciplina del contenzioso tributario sono state estese alle sentenze tributarie favorevoli al contribuente, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata, al fine di equilibrare il trattamento delle parti in causa.

Gli uffici dell' Agenzia delle Entrate devono così adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato della decisione. È il caso quindi di:

- somme versate in misura superiore dal contribuente rispetto alla decisione del giudice (si pensi al pagamento di 1/3 delle maggiori imposte a titolo provvisorio con successivo annullamento dell'atto impugnato da parte della commissione tributaria);
- somme liquidate nella decisione a seguito di richieste di rimborso del contribuente;
- spese di lite poste a carico della parte pubblica.

### 9. PATENT BOX: CONCLUSIONE DEI PRIMI RULING

Nel 2018 si stanno concludendo con le Entrate i primi ruling che riguardano prevalentemente il 2015, primo esercizio di applicazione del patent box, e che definiscono metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa con riferimento al periodo di presentazione dell'istanza e ai quattro successivi.

Nell'attesa della sottoscrizione dell'accordo con l'Agenzia, il reddito degli esercizi interessati era stato determinato senza tenere conto del beneficio. Tale beneficio potrà essere recuperato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018, se il ruling è definito nel 2018 indicando le deduzioni relative agli esercizi dal 2015 al 2018. Se l'accordo si è invece chiuso negli ultimi mesi del 2017, le deduzioni pregresse possono essere recuperate nella dichiarazione relativa al 2017.

Un'alternativa è la presentazione di dichiarazioni integrative. La presentazione di dichiarazioni integrative determina un vantaggio di una deduzione più elevata in quanto nel 2015 (e nel 2016) l'aliquota dell'Ires era del 27,5%, rispetto al 24% che andrebbe applicato se le deduzioni pregresse trovassero indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al 2017 o al 2018.

Resta, infine, ferma la facoltà di recuperare le deduzioni pregresse da patent box presentando istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/1973.



## **10. RISOLUZIONE ADE 37/2018: TRATTAMENTO CONTABILE DI POSTE NON REGOLAMENTATE**

La risoluzione n. 37/2018 dell’Agenzia delle Entrate applica in modo corretto quanto prevede il principio contabile OIC 11 con riferimento alla determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non espressamente previste dai principi contabili nazionali.

Il quesito posto nell’interpello, che ha originato la risoluzione, riguarda il trattamento ai fini Ires dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno.

La novità della risoluzione è il percorso compiuto dall’AdE per motivare la risposta, richiamando la gerarchia delle fonti proposta dall’OIC 11.

Infatti, l’Agenzia premette che nei principi contabili non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata alla fattispecie rappresentata nell’interpello. Tuttavia, l’OIC 11 prevede che, nei casi in cui i principi OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle fonti indicate nel paragrafo 4 e cioè:

- in via analogica, disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- finalità e postulati del bilancio.

Pertanto, in applicazione di tale previsione, nel caso sottoposto all’esame si può applicare in via analogica l’OIC 12, paragrafo 65, che prevede l’iscrizione nella voce B 8 (godimento beni di terzi) del conto economico anche dei canoni periodici corrisposti a terzi relativi a diritti di superficie su immobili.

## **11. SUPER-AMMORTAMENTI CON VARIAZIONE DEL COSTO D’ACQUISTO**

Durante un incontro della stampa specializzata con l’Agenzia delle Entrate è stata posta la questione riguardo il caso in cui il contribuente intenda sfruttare la finestra temporale del 30 giugno 2018 per concludere l’investimento avendo confermato l’ordine e avendo pagato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2017 nel caso in cui si verifichi che il costo originariamente pattuito aumenti. In questo caso, infatti, l’acconto già versato rischierebbe di rivelarsi inferiore al 20% necessario.

L’Agenzia ha precisato verbalmente che l’investitore non perde comunque la possibilità di accedere all’estensione temporale al 30 giugno 2018. La revisione del costo del bene però impone un calcolo separato dell’agevolazione. Con una sorta di doppio binario tra il bonus da calcolare sul costo originario e quello sulla quota eccedente. Nel primo caso, infatti, si applica la maggiorazione “integrale” del 40 per cento. Per la parte eccedente rispetto al prezzo iniziale dell’investimento la



maggiorazione sarà quella “ridotta” del 30% così come previsto dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 29, della legge 205/2017), sempre a condizioni che sussistano i presupposti per il bonus.

## 12. LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

### **General data protection regulation (GDPR)**

La crescente preoccupazione per il furto e l'abuso dei big data e delle informazioni personali ha condotto l'Unione Europea (UE) all'approvazione del **regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)** che applica il diritto alla protezione dei dati personali di ogni individuo in tutta l'Unione Europea con effetto **dal 25 maggio 2018**.

Come noto, la disciplina in materia di Privacy è contenuta nel D.Lgs n. 196/2003. Con il Regolamento 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) il Legislatore comunitario ha “uniformato” la disciplina in esame applicabile negli Stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018. L’art. 13 della Legge n. 163/2017 ha delegato il Governo all’emanazione di un apposito Decreto di adeguamento del quadro normativo nazionale alle disposizioni contenute nel citato Regolamento n. 679/2016. In data 21 marzo 2018 è stata approvata dal Consiglio dei Ministri la bozza del predetto decreto. In sintesi, lo schema di decreto prevede l’abrogazione del D.Lgs n. 196/2003 e la costituzione del **nuovo Codice della Privacy** richiamando i contenuti del Regolamento UE n. 679/2016 ed inserendo specifiche disposizioni, tra cui le sanzioni penali. L'obiettivo è quello di semplificare il contesto normativo per le imprese internazionali armonizzando gli atti di protezione dei dati tra stati membri. Aspetto importante è il controllo del flusso transfrontaliero di dati privati al di fuori dell'UE e la prevenzione dell'abuso dei dati personali da parte di entità esterne all'Unione Europea.

### **Rapporti lavorativi fra parenti e/o affini INPS, circ. N. 179/1989**

I rapporti lavorativi fra **coniugi, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado**, possono configurare:

- un rapporto di lavoro subordinato, soggetto all’assicurazione generale obbligatoria;
- un rapporto di collaborazione nell’ambito dell’impresa familiare, soggetto all’assicurazione obbligatoria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- un rapporto di collaborazione familiare privo di tutela previdenziale per mancanza delle condizioni di assicurabilità nelle assicurazioni obbligatorie.

Per quanto riguarda il **rapporto di lavoro subordinato svolto nell’impresa**, dall’orientamento giurisprudenziale si ricava che:

- “nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili a un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incombente alla parte che sostiene l’esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell’onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che



le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'intrapresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative.” (Cassazione sentenza n. 1880/1980);

### **Ccnl metalmeccanica – piccola e media industria (confapi): costituzione del fondo EBM per l'assistenza sanitaria integrativa**

L'accordo del 3 luglio 2017 per il rinnovo del CCNL 29 luglio 2013 metalmeccanica – piccola e media industria (CONFAPI) ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2018, l'istituzione di prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione e benessere a favore di tutti i lavoratori in forza alla stessa data con modalità da definirsi, a fronte del versamento della contribuzione da parte datoriale. Successivamente, con accordo del 18 dicembre 2017, in attesa della definizione delle modalità di versamento della contribuzione, è stato disposto il differimento del primo versamento, nonché del conguaglio delle quote dei mesi precedenti, ad aprile 2018. Ora le Parti, con il Verbale di accordo del 2 maggio 2018, hanno costituito il Fondo “EBM SALUTE”, quale Fondo per l'assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL ed il primo versamento è stato differito a maggio 2018.

### **Rapporto biennale sulla parità uomo - donna: pubblicato il decreto**

Il Ministero del Lavoro ha comunicato che, dal 30 aprile 2018, le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono **tenute ad inviare telematicamente** il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile.

A tal fine, lo stesso Ministero ha reso disponibile sul proprio portale, all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor>, la nuova **procedura informatica** nonché la guida alla compilazione del rapporto.

L'accesso all'applicativo può essere effettuato da tutti i delegati ad operare di una qualsiasi azienda in possesso delle **credenziali ClicLavoro e/o SPID**.

In aggiunta a quanto sopra, sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il **Decreto 3 maggio 2018** che **aggiorna**, rispetto al DM 17 luglio 1996,

- le **indicazioni per la redazione** del prospetto, alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dal D.Lgs n. 81/2015, recante *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”*, nonché
- le **modalità di presentazione** del rapporto in considerazione dell'implementazione del sistema informatico.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 3 maggio 2018, il **DM 17 luglio 1996** risulta **abrogato**.



### Sezione 3: Prossime scadenze

#### 1. MESE DI GIUGNO 2018

18 Giugno	<b>RITENUTE</b>  Versamento ritenute operate nel mese precedente.
18 Giugno	<b>IVA</b>  Liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente.
18 Giugno	<b>IMU E TASI – ACCONTO 2018</b>  Scadenza per il pagamento dell'acconto pari al 50% di quanto dovuto; dovrà essere versato per gli immobili diversi dall'abitazione principale (secondo case, beni strumentali) e case di lusso.
25 Giugno	<b>INTRASTAT (contribuenti con obbligo mensile)</b>  Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
<del>30 Giugno</del> 2 <b>Luglio</b>	<b>IRES E IRAP – SALDO 2017 E PRIMO ACCONTO 2018</b>  Termine ultimo per il versamento delle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo e di primo acconto relative alla dichiarazione dei redditi. Per i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il termine è entro il giorno 30 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio.
<del>30 Giugno</del> 2 <b>Luglio</b>	<b>DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO</b>  Termine ultimo per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza

\*\*\*

*Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.*